



**Comitato Regionale Campania  
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 1215 del 27.3.2025**

**Corte Sportiva di Appello n.26**

Seduta del giorno 27.3.2025

Presidente: avv. Pasquale Raganati;

Componenti: avv. Paolo Calcagni; avv. Marco Buzzo;

- visto il reclamo presentato dalla società ACTION NOW 2019 SSD codice FIP 029366 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 716, di cui al C.U. n° 1188 del 24/3/2025, relativo alla gara n° 6943 del campionato di categoria B Interregionale, con il quale è stata comminata al tesserato Alessandro SPATTI la squalifica per 2 gare per comportamento minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco [art. 33,3/1c RG];

- è presente l'avvocato Peraldo Capogna per la reclamante società. Al predetto viene esibito l'allegato al referto di gara. L'avvocato Capogna si riporta quindi al reclamo e ne illustra minuziosamente i motivi posti a suo fondamento;

- sentito il primo arbitro, Matteo Serse, il quale illustra in maniera precisa la dinamica di quanto accaduto in occasione della espulsione del tesserato Spatti. In particolare conferma che il predetto, dopo aver spintonato l'avversario dal quale aveva subito un fallo (sanzionato antisportivo) tentava, a più riprese, di inseguirlo e di liberarsi dai compagni che lo trattenevano;

- irreperibile all'utenza telefonica l'osservatore, sig. Vito Stoppa;

- inutilizzabili, ai sensi dell'art. 83 RG, le immagini video fornite dalla reclamante;

- rilevato che attraverso l'espletata istruttoria hanno trovato conferma i comportamenti tenuti dal tesserato Spatti;

- rilevato che il reiterato tentativo di inseguimento dell'avversario da parte dello Spatti debba essere qualificato come "fatto non attinente al gioco" e che, quindi, corretto è stato il provvedimento del giudice di prime cure;

- rilevato però che il tesserato Alessandro Spatti non risulta avere alcun provvedimento sanzionatorio negli ultimi 5 anni e che, quindi, è possibile applicare le attenuanti generiche di cui all'art. 21,4 r.g.;

**PQM**

In parziale accoglimento del reclamo, commina al tesserato Alessandro Spatti la sanzione della squalifica per una gara, ai sensi degli artt. 33,3/1c e 21,4 r.g., autorizzando la commutazione della sanzione in ammenda pecuniaria, come da richiesta della reclamante. Dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 27 marzo 2025

Il Presidente  
Avv. Pasquale Raganati